

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1600

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della difesa

(FABBRI)

di concerto col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1993

Incarichi di insegnamento negli istituti militari
di istruzione superiore

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, elenca le categorie del personale docente al quale gli organismi didattici militari di istruzione superiore possono attribuire gli incarichi d'insegnamento di materie non militari. Nell'ambito di tale personale non è prevista la categoria dei ricercatori confermati.

La legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», agli articoli 12 e seguenti, ha successivamente contemplato, per le università statali, nel quadro delle attività di docenza, la partecipazione dei ricercatori confermati ai compiti didattici in tutti i corsi di studio universitari.

Tenuto conto delle difficoltà per gli istituti militari di istruzione di reperire, il personale indicato nel predetto articolo 105

(professori straordinari, ordinari o associati di ruolo delle università statali) e in linea con la legge da ultimo citata si è ritenuto necessario modificare l'articolo stesso, prevedendo la possibilità che l'incarico di insegnamento sia conferito anche ai ricercatori confermati.

Il provvedimento non comporta oneri, in quanto la categoria dei ricercatori verrebbe impiegata in sostituzione delle categorie di personale già previste e con un trattamento che - per il combinato disposto degli articoli 34 e 50 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 - è pari a quello del professore associato.

Non si rende pertanto necessaria la redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita dalla seguente:

«*b*) professori straordinari, ordinari, associati di ruolo nelle università statali anche a tempo pieno in aggiunta all'insegnamento d'obbligo, nonché ricercatori confermati, previo nulla osta dei consigli di facoltà;».